

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	159
Data del provvedimento	17-03-2025
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	PROSECUZIONE DELLA COPROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI PER L'ACCRESIMENTO DELL'AUTONOMIA, BENESSERE E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE A VALERE SUL FONDO EX L.112/2016 DGR 368/2023- APPROVAZIONE VERBALI PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO E SCHEMA DI ACCORDO CIG B48680276A CUP E91H24000050001 -RETTIFICA

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità contabile	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	PROSECUZIONE DELLA COPROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI PER L'ACCRESIMENTO DELL'AUTONOMIA, BENESSERE E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE A VALERE SUL FONDO EX L.112/2016 DGR 368/2023- APPROVAZIONE VERBALI PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO E SCHEMA DI ACCORDO CIG B48680276A CUP E91H24000050001 -RETTIFICA

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V Silvia Mantero
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

Richiamate:

- la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione";
 - all'art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a modalità di scelta del contraente che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- la Legge Regione Toscana n. 41/2005 recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" che all'art. 3 comma 1 lettera i) prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che disciplina la coprogettazione come un istituto finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 che sancisce la piena legittimazione degli istituti del Codice del Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento) definendoli “amministrazione condivisa”;
- la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 9 comma 1 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche “assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-programmazione confermando che la collaborazione di questi ultimi rappresenta la modalità ordinaria di partnership; la legge regionale individua la cornice giuridico-amministrativa in cui si colloca la procedura di co-progettazione precisando il ruolo pro attivo degli ETS e conseguentemente la loro responsabilità nella definizione degli interventi, anche attraverso l’apporto di proprie risorse, così come era già previsto nella Legge 328/2000;
- la Legge 120/2020 (conversione del D.L. “Semplificazione” 16 luglio 2020 n. 76), che prevede che gli istituti dell’“amministrazione condivisa” (artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017) come li ha definiti la Corte Costituzionale, sono soggetti alle disposizioni della Legge 241/1990 ed alla disciplina del codice civile per ciò che attiene la fase di stipula degli accordi contrattuali ed alla esecuzione degli stessi (art. 30 del D. Lgs. 50/2016), divenendo, a pieno titolo, strumenti a disposizione della pubblica amministrazione per concludere rapporti con gli ETS; si tratta di una modifica al codice dei contratti pubblici che dà forte impulso ad una piena attuazione del principio di sussidiarietà;

Considerato che:

- la coprogettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere ed integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell’attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;

- la coprogettazione da una parte, rappresenta, un metodo per costruire politiche pubbliche coinvolgendo risorse e punti di vista diversi, provenienti dal soggetto pubblico e dal Terzo Settore, dall’altra, costituisce una modalità di gestione della realizzazione di iniziative e interventi sociali attraverso la costituzione di una partnership tra Pubblica Amministrazione e soggetti del privato sociale;

Valutata la rilevanza del Terzo Settore nel territorio dell’ambito pistoiese come una realtà consolidata e caratterizzata da una presenza capillare e articolata per tipologie, con una forte interazione con il settore pubblico;

Considerato che la scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo Settore attraverso il sistema della coprogettazione si uniforma a principi di efficacia ed economicità che implicano, in particolare, la verifica e l’accertamento che:

- la gestione del servizio da parte di un soggetto del Terzo Settore rispetti l’identità originaria di questo, che non deve essere alterata per effetto del partenariato, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili con la propria natura;

- nelle organizzazioni coinvolte sussistano capacità tecnico-organizzative e radicamento territoriale, con riguardo anche alla partecipazione alla programmazione locale, considerandone e valutandone le vocazioni e le caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l’affermazione e la crescita delle competenze;

- l’economicità della gestione sia valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l’ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati o anche attraverso modalità tradizionali di affidamento quali l’appalto;

Vista la Legge 241/1990;

Dato atto che:

- la procedura di co-progettazione è stata delineata da apposite linee guida (*LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N. 117/2017*, Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) nelle seguenti fasi:
 - a) pubblicazione di un avviso con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione;
 - b) individuazione del soggetto partner mediante una selezione svolta secondo i criteri previsti nell'avviso;
 - c) avvio delle sessioni di co-progettazione;
 - d) stipulazione della convenzione;

Richiamata la determina 819 del 2.12.2024 con cui si approvava i verbali coprogettazione del 6 marzo e del 25 marzo 2024 e si confermava quale soggetto collaboratore con la Società della Salute Pistoiese, la RTI composta da:

- - CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa sociale con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1 50127 – C.F. e P.I. 04876970486 – capofila;
- - Consorzio Sociale COMARS ONLUS con sede a Monte San Savino Via Giuliana Ciuffoni Stanghini, 12 – P.IVA 01439050517 – partner mandante;
- - Consorzio Metropoli SCS Onlus – con sede a Firenze in Via Aretina n. 265 – P.IVA 05339120486 – partner mandante;

Rilevato che per mero errore è stato indicato quale partner mandante Consorzio METROPOLI SCS anziché ARCA Cooperativa Sociale, con sede a Firenze, Via Aretina 265 P.IVA 03382330482;

Constatato che i servizi e gli interventi già iniziati con la precedente programmazione regionale si sono prolungati temporalmente e che, per dare continuità alle attività, si rende necessario modificare la data di inizio e fine delle attività rispettivamente al 1 giugno 2024 e 30 aprile 2025 anziché al 1 maggio 2024 e 31 marzo 2025 come indicato nella determinazione 819 del 2.12.2024;

Constatato inoltre che nella medesima determinazione, per mero errore materiale, è stato indicato un CUP errato;

Evidenziato che il CUP corretto è E91H24000050001;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2024/2026 di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 26/01/2024.

Richiamati:

- l'art. 21 "Attribuzioni" del Capo V "Il Direttore" dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

- 1) di rettificare l'indicazione del partner mandante Consorzio METROPOLI inserendo come partner corretto Arca Cooperativa Sociale con sede a Firenze, Via Aretina 265 P.IVA 03382330482;
- 2) di rettificare l'errore materiale contenuto nella determinazione n. 819 del 2.12.2024 specificando che il CUP corretto è E91H24000050001;
- 3) di rettificare la data di inizio e di fine attività e di indicare quali date effettive rispettivamente il 1 giugno 2024 e il 30 aprile 2025;
- 4) di modificare contestualmente lo schema di accordo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle parti relative all'indicazione del CUP e al periodo di svolgimento delle attività;
- 5) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. 819 del 2.12.2024
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

7) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

Allegati:

- n.1 schema di accordo modificato

**F.to IL DIRETTORE
(Silvia Mantero)**

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI

NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE IN ATTUAZIONE DELLA L.112/2016

DGR 368/2023 - PERIODO 1° GIUGNO 2024 - 30 APRILE 2025 - CUP

E91H24000050001-CIG B48680276A

TRA

- la Dott.sa Silvia Mantero nata a Pistoia l'8/11/1976, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I. 90048490479), che rappresenta in qualità di Direttrice

E

La RTI costituita composta da:

- Il Sig. Giacomo Billi nato a Firenze il 04/07/1964 non in proprio, ma in nome e per conto di **CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative sociale - Società cooperativa sociale** con sede legale in Firenze Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia FI - 497755 (di seguito mandatario) **che individua come consorziate esecutrici:**

- **Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale** - Via di San Biagio in Cascheri n.114 Pistoia (PT) P.I.01576110470

- **INTRECCI** Coop. Sociale Via Antonelli 307 Pistoia

P.I.00995520475.

-La Sig.ra Roberta Rizzi nata a Bari il 07/04/1973 non in proprio, ma in nome e per conto di **Arca Cooperativa Sociale** con sede legale i Firenze Via Aretina n.265 CF e P.I. e numero di Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio 03382330482 (di seguito mandante)

- la Sig.ra Gisella Sciabolini nata a Le Creusot (Francia) il 31/12/1962 non in proprio, ma in nome e per conto di **COMARS Consorzio Sociale** con sede legale in Monte San Savino (AR) Via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12 C.F.P.I. e numero di Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio 01439050517 (di seguito mandante) che **esegue in proprio e individua come consorziata esecutrice:**

-La Fortezza Onlus Via Pietro Petrini n. 10 Pistoia (PT)
P.I.01872590516.

PREMESSO

Premesso che:

- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione”;

- all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;

- all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a modalità di scelta del contraente che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- la Legge Regione Toscana n. 41/2005 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che all’art. 3 comma 1 lettera i) prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;

- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n.73

del 9 ottobre 2019 e Decisione di Giunta n.11 del 7 aprile

2015 che approva le "Azioni di sistema e strategie per il

miglioramento dei servizi sociosanitari nell'ambito delle

politiche per la disabilità" relativamente agli interventi

diretti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle

persone con disabilità

- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.

117/2017) disciplina la coprogettazione come un istituto

finalizzato alla definizione ed eventualmente alla

realizzazione di specifici progetti di servizio o di

intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020

sancisce la piena legittimazione degli istituti del Codice del

Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione,

accreditamento) definendoli "amministrazione condivisa"

- la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 9

comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche

"assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore

anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-

programmazione confermando che la collaborazione di questi

ultimi rappresenta la modalità ordinaria di partnership; la

legge regionale, all'art. 11, individua la cornice giuridico-

amministrativa in cui si colloca la procedura di co-

progettazione precisando il ruolo pro attivo degli ETS e

conseguentemente la loro responsabilità nella definizione

degli interventi, anche attraverso l'apporto di proprie

risorse, così come era già previsto nella Legge 328/2000;

- la Legge 120/2020, conversione del D.L.

"Semplificazione" 16 luglio 2020 n. 76, prevede che gli

istituti dell'"amministrazione condivisa" (artt. 55-57 del D.

Lgs. 117/2017) come li ha definiti la Corte Costituzionale,

sono soggetti alle disposizioni della Legge 241/1990 ed alla

disciplina del codice civile per ciò che attiene la fase di

stipula degli accordi contrattuali ed alla esecuzione degli

stessi (art. 30 del D. Lgs. 50/2016), divenendo, a pieno

titolo, strumenti a disposizione della pubblica

amministrazione per concludere rapporti con gli ETS; si tratta

di una modifica al codice dei contratti pubblici che dà forte

impulso ad una piena attuazione del principio di

sussidiarietà;

- visto il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali a valere sul Fondo Dopo di Noi annualità

2020 di € 220.337,00 assegnato da Regione Toscana alla SdS

P.se con DGR 539 del 17/05/2021 alla quale è stata data

attuazione con DD 23317 del 30/12/2021;

- il Direttore della Società della Salute pistoiese,

Responsabile del procedimento, con propria determinazione a

contrarre n. 98 del 18.2.2022 avviava un'istruttoria pubblica

finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo

Settore disponibile alla coprogettazione e alla gestione in

	collaborazione di interventi per persone con disabilità grave	
	prive del sostegno familiare di cui la legge 112/2016, come da	
	indirizzi di programmazione, annualità 2020, definiti dalla	
	DGR 539/2021	
	• con la stessa determinazione dirigenziale n 98/2022 si	
	provvedeva alla definizione dell'Avviso di indizione	
	dell'istruttoria pubblica, del Progetto di massima, del	
	dettaglio del Piano economico-finanziario della Società della	
	Salute e dei modelli per la presentazione della domanda e per	
	la presentazione del piano economico-finanziario;	
	• con determinazione dirigenziale n 148 del 15/03/2022,	
	per le motivazioni in essa richiamate, si è proceduto ad	
	individuare in via definitiva l'RTI, quale soggetto	
	collaboratore con la Società della Salute pistoiese, nel CO&SO	
	Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di	
	cooperative sociale - Società cooperativa sociale con sede	
	legale in Firenze Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486	
	(mandatario), Arca Cooperativa Sociale con sede legale i	
	Firenze Via Aretina n.265 CF e P.I. e numero di Iscrizione nel	
	Registro della Camera di Commercio 03382330482 (mandante),	
	COMARS Consorzio Sociale con sede legale in Monte San Savino	
	(AR) Via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12 C.F.P.I. e numero di	
	Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio 01439050517	
	(mandante)	
	• Con determinazione dirigenziale n.381 del 18.07.2022 è	
		6

stato approvato il progetto esecutivo finale e assegnate le risorse;

- visto il successivo finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sul Fondo Dopo di Noi annualità 2021 di € 247.488,00 assegnato da Regione Toscana alla SdS P.se con DGR 515 del 02/05/2022 alla quale è stata data attuazione con DD 26050 del 19/12/2022 con il quale si è ritenuto opportuno dare continuità alla collaborazione vigente frutto della coprogettazione sopra richiamata, al fine di garantire la prosecuzione dei progetti personalizzati e il livello di qualità dei servizi, tenuto conto anche dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

- visto il decreto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n.293 del 05/05/2023 con il quale si dispone di proseguire la collaborazione di cui l'accordo 36/2022 stipulato con l'RTI sopra indicata e di assegnare loro il contributo totale di € 247.488,00 approvandone la ripartizione per ambiti comprendendo il loro cofinanziamento pari a € 49.497,60 come concordato al tavolo di coprogettazione del 2 marzo 2023;

- visto il successivo finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sul Fondo Dopo di Noi annualità 2022 di € 219.227,00 assegnato da Regione Toscana alla SdS P.se con DGR 368 del 03/04/2023 alla quale è

stata data attuazione con DD 27527 del 12/12/2023 con il quale si è ritenuto opportuno dare continuità alla collaborazione vigente frutto della coprogettazione sopra richiamata, al fine di garantire la prosecuzione dei progetti personalizzati e il livello di qualità dei servizi, tenuto conto anche dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

Articolo 1 - OGGETTO

Oggetto del presente accordo sono gli interventi nel settore dei servizi innovativi e sperimentali, nell'ambito del progetto denominato "HandyAmo", alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione della L.112/2016.

Gli interventi si declinano nei seguenti ambiti di attività:

Ambito A - Percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine;

Ambito B - Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art.3 c.4 del DM 23/11/2016;

Ambito C - programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave;

Articolo 2 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 01/06/2024 e termina il 30/04/2025 salvo quanto previsto all'art.6 "RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA - MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO" del presente atto.

ART. 3 - VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DI COPROGETTAZIONE

Il valore complessivo degli interventi e servizi oggetto del presente atto ammonta a € 263.098,68 così suddiviso:

- € 219.227,00 pari al contributo della Società della Salute Pistoiese (da ora in poi Sds P.se);

- € 43.871,68 pari al cofinanziamento non monetario (comprese spese di personale e spese generali) del collaboratore;

Articolo 4 - RIMBORSO SPESE

Il contributo monetario della Sds P.se pari a € 219.227,00 (fuori dal campo di applicazione dell'IVA) viene erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente pagate e documentate.

I pagamenti relativi ai rimborsi spesa sono effettuati entro il termine massimo di 30 giorni dal riscontro positivo della rendicontazione.

I giustificativi di spesa sono valutati sia dal punto di vista della congruità sia dal punto di vista dell'attinenza agli interventi e servizi di cui trattasi, e potranno essere

rifiutati in caso di non pertinenza oppure soggetti a

richiesta di chiarimento da parte del Servizio competente.

Modalità operative per la rendicontazione, compreso il cofinanziamento del partner:

- presentazione lettera di incarico per ciascun operatore con la specifica del periodo e delle ore dedicate al progetto;

- presentazione di time-card, busta paga e relativi pagamenti per ogni operatore impiegato nel progetto;

- dichiarazione di indetraibilità o detraibilità dell'IVA;

- giustificativi di spesa e relativi pagamenti;

- richiesta rimborso (mediante fattura o nota), SAL e relazione del periodo rendicontato;

per quanto non riportato nel seguente articolo si rimanda alle linee guida e alle disposizioni regionali relative alla rendicontazione del Fondo Dopo di Noi - L.112/2016.

Art. 5 - OBBLIGAZIONI

La collaborazione con la Sds P.se avviene secondo il presente Accordo e relativo allegato, debitamente sottoscritti da parte dei contraenti.

I soggetti collaboratori hanno l'obbligo:

- di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto esecutivo con le modalità operative e gestionali nello stesso individuate;

- di collaborare con i referenti di progetto della Sds P.se, con le assistenti sociale e con gli altri soggetti del terzo

settore.

ART. 6 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA - MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO

Il soggetto collaboratore deve eseguire gli interventi e servizi in conformità al progetto esecutivo risultante dal tavolo concertato di co-progettazione.

La Sds P.se, in qualsiasi momento, può riattivare la coprogettazione a fronte di nuovi bisogni, necessità, nuove opportunità dei servizi, anche integrando il tavolo di coprogettazione con nuovi soggetti pubblici e privati ritenuti idonei e funzionali per lo sviluppo del progetto.

In seguito alla riapertura dei tavoli di coprogettazione, i contenuti del progetto definitivo, compreso il Piano economico-finanziario, potranno subire una revisione.

Il soggetto collaboratore potrà, in ogni momento, aumentare il proprio cofinanziamento a fronte di modifiche al contenuto del progetto iniziale.

Anche nel caso in cui la Sds P.se non fosse assegnataria di ulteriori finanziamenti, il termine del 30.04.2025 potrà essere spostato per esigenze legate all'esaurimento effettivo di tutte le risorse assegnate dal ministero.

La durata del contratto può essere modificata nel caso si renda necessario, in corso di esecuzione, di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura avviata per l'individuazione

del nuovo collaboratore, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI

Le attività del progetto sono soggetti a monitoraggio tramite l'attivazione di un tavolo tecnico permanente finalizzato a verificare, migliorare ed eventualmente adeguare i servizi e gli interventi in itinere. Del tavolo fanno parte i rappresentanti del partenariato (Sds P.se e partner).

ART. 8 - GARANZIE PRESTATE

Il soggetto collaboratore ha prodotto a questa Amministrazione, a titolo di garanzia fideiussoria per gli adempimenti contrattuali cauzione definitiva a mezzo Polizza fideiussoria rilasciata per l'importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale di euro dimezzato in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000.

I soggetti collaboratori, assumono la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio e delle attività connesse, sollevando la Sds P.se da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine hanno prestato assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al precedente capoverso, ossia RCT/RCO come segue: **Consorzio CO&SO** a mezzo Polizza n. rilasciata da in data valida

fino al ; **Gruppo Incontro** a mezzo rilasciata da in

data valida fino al ; Pantagruel Coop. Sociale Onlus

per **Intrecci** rilasciata da in data valida **Arca**

Cooperativa Sociale a mezzo Polizza rilasciata da in

data valida fino al ; **Consorzio COMARS** a mezzo Polizza

rilasciata da in data valida fino al ; **La**

Fortezza Onlus a mezzo Polizza n rilasciata da

in data valida fino al .

ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti

dal collaboratore partner, il responsabile del procedimento

può applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e

l'1 per mille del contributo della Sds P.se.

Il RUP provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici

giorni entro e non oltre il quale il soggetto partner dovrà

eseguire le prescrizioni assegnate dalla Sds P.se. Trascorso

inutilmente detto termine e qualora l'inadempimento permanga:

- in caso di inadempimento grave il RUP risolve l'accordo;

- in caso di inadempimento lieve il RUP applica la penale.

Nel caso di risoluzione del presente accordo, il partner ha

diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento

dell'accordo stesso.

La Sds P.se ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e

anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del

contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c.

ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto partner si obbliga al rispetto e all'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I soggetti collaboratori assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

A tal fine, i soggetti collaboratori devono riportare su tutti i giustificativi di spesa presentati alla Sds P.se il timbro di progetto completo dell'indicazione del periodo e dell'importo imputato.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

I soggetti collaboratori e le consorziate esecutrici hanno comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, e comunicano, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti

corrente dedicato, con indicazione di ruolo e dei poteri

ovvero: Consorzio **CO&SO** CODICE IBAN delegati ad operare sul

conto corrente in qualità di e in qualità di Vice presidente e

legale rappresentante; **GRUPPO INCONTRO** IBAN delegati ad

operare sul conto:; **INTRECCI** delegati ad operare sul conto:;

Consorzio COMARS delegati ad operare sul conto: in qualità di

legale rappresentante, **LA FORTEZZA ONLUS** in qualità di legale

rappresentante; **ARCA Cooperativa Sociale** delegati ad operare

sul conto: in qualità di Vicepresidente, in qualità di

Consigliere delegato stipula atti, in qualità di Responsabile

contratti, in qualità di Amministrativo.

ART. 12 - RECESSO

La Sds P.se può recedere dal contratto in qualsiasi tempo,

previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al

servizio oggetto del presente accordo, oltre al decimo

dell'importo del cofinanziamento della Sds P.se non ancora

rimborsato. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da

formale comunicazione ai soggetti collaboratori (eseguibile

con la Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo

ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Sds P.se si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c. (Clausola

risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a) il mancato rispetto, anche solamente di una delle

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro verso i

dipendenti dei soggetti collaboratori;

b) il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa prestata per la stipula del presente contratto e questa non sia prontamente ripristinata;

c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari in tutte le operazioni della "filiera delle imprese".

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO E ONORABILITA' DEL PERSONALE

I soggetti collaboratori si obbligano, nell'esecuzione degli interventi, al rispetto del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, comporterà per la Sds P.se la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 16 - SPESE E REGISTRAZIONE -

Tutte le eventuali spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa, sono a carico del soggetto

collaboratore. Il presente atto, stipulato in modalità elettronica con firma digitale, non è esente da imposta di bollo ai sensi Dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 460/1997.

Si dà atto che il soggetto collaboratore: CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative sociale - Società cooperativa sociale è iscritto all'albo regionale delle Cooperative di Solidarietà Sociale con i seguenti estremi: SEZIONE C N.56

ART. 17 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

La Sds P.se dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente accordo, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016. Agli stessi obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione e riservatezza dei dati personali è soggetto il soggetto collaboratore, in quanto in possesso, ai

fini dell'esecuzione del presente accordo, di dati personali sensibili. Il soggetto collaboratore sarà nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati.

RT. 18 - NORME FINALI

Si dà atto che i soggetti collaboratori facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Impresa sono iscritti all'albo regionale delle Cooperative di Solidarietà Sociale con i seguenti estremi: **CO&SO** Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di cooperative sociale - Società cooperativa sociale (mandataria) del RTI Nr. A108639 registrato a Firenze il 07/03/2005; **Arca Cooperativa Sociale** (mandante) del RTI Nr. A112109 registrato a Firenze il 16/03/2005, **COMARS** Consorzio Sociale (mandante) del RTI Nr. A115748 registrato a Arezzo-Siena il 24/03/2005.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del Dlgs. 82/2005

La Direttrice della Società della Salute Pistoiese Dott.ssa Silvia Mantero _____

Giacomo Billi _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 159 del 17-03-2025

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 17-03-2025 al 01-04-2025

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 17-03-2025**